

## Osservazioni di ANAC

**sul disegno di legge A.S. 1272 "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico".**

**8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica del Senato della Repubblica**

In pieno spirito collaborativo, si desidera formulare, nel presente documento, alcune osservazioni e proposte in merito al disegno di legge *"Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico"* (A.S. n. 1272), con particolare riferimento ai profili di più diretta attinenza agli ambiti di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione, confidando che i suggerimenti avanzati possano trovare accoglimento nel corso dell'*iter* di conversione del decreto.

Il provvedimento in esame interviene con disposizioni di notevole impatto in materia ambientale, come quelle volte alla bonifica dei siti inquinati, a semplificare le procedure di valutazione ambientale, a tutelare le acque e a contrastare il dissesto idrogeologico.

Proprio in considerazione dell'importanza dei temi trattati dal decreto in argomento e dei profili disciplinati dallo stesso, si ritiene opportuno fornire un contributo propositivo, circoscrivendo l'intervento al settore di maggior interesse per l'Autorità, rappresentato dalle disposizioni in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico.

Sul tema l'Autorità ha svolto, nell'ambito della propria attività di vigilanza, una compiuta indagine tesa a rilevare le macro-criticità comuni agli interventi di mitigazione dei dissesti idrogeologici posti a cura dei Commissari straordinari di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo del 24 giugno 2014, n. 91.

In particolare, in occasione di tale indagine, i Commissari straordinari degli interventi hanno segnalato la necessità di semplificare l'*iter* volto alla rendicontazione e al monitoraggio degli interventi di mitigazione dei dissesti idrogeologici, poiché si trovano a dover alimentare numerosi e diversi *database*, con impegno di tempo e risorse.

Infatti, l'attuale sistema prevede l'inserimento di informazioni relative a tutte le fasi realizzative, dalla progettazione fino al collaudo, all'interno un'apposita Banca dati, denominata "ReNDiS"<sup>1</sup> gestita dall'ISPRA. Tale ultima banca dati costituisce un potente strumento conoscitivo, poiché in essa sono

---

<sup>1</sup> Il progetto di un "Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS)" nasce nel 2005 a partire dall'attività di monitoraggio che l'ISPRA svolge per conto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - MASE (allora MATTM e poi MiTE), sull'attuazione di Piani e programmi di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico finanziati dal Ministero stesso.

L'interfaccia di navigazione (ReNDiS-web) fornisce, a chiunque si colleghi al sito, la possibilità di consultare i dati principali degli interventi censiti e di visualizzarne il quadro d'insieme per i diversi ambiti geografici. Per gli Enti e le Amministrazioni coinvolti dal progetto, inoltre, sono disponibili una serie di funzionalità specifiche che, previa registrazione ed autenticazione, permettono l'accesso ad un set di dati più esteso e l'invio di informazioni ed aggiornamenti in tempo reale.

Nel 2015 la piattaforma ReNDiS è stata integrata con un'area "istruttorie", riservata alle Regioni, dove vengono inserite le richieste di finanziamento per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sui fondi di competenza del MASE.

contenuti tutti i documenti dell'intervento di cui si chiede il finanziamento, che le Autorità di bacino devono valutare ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

Se, però, la Banca dati ReNDiS appare esaustiva in relazione a tutta la documentazione dell'intervento prima della gara, la Banca nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 23 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 istituita presso ANAC (BDNCP) risulta complementare per tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'opera dalla fase di gara fino al collaudo della stessa, con il vantaggio inoltre di consentire il monitoraggio fisico dei singoli interventi e di rispondere all'esigenza, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un controllo effettivo di realizzazione delle opere, che va oltre al solo controllo sull'avanzamento finanziario dell'investimento.

Si propone, dunque, nel rispetto del principio dell'unicità dell'invio, di effettuare **l'inserimento dei dati una sola volta**, ovvero nella Banca dati ReNDiS per tutto quanto richiesto prima della gara e nella BDNCP dalla fase della gara in poi, auspicando la creazione di un sistema unitario tramite utilizzo di codici univoci per l'identificazione di uno stesso intervento al fine di promuovere l'interoperabilità delle banche dati.

Alla luce di quanto sopra, viene di seguito formulato un possibile intervento emendativo.

All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 (A.S. 1272) dopo la parola "decreto" inserire la seguente proposizione: «***È assicurata l'interoperabilità tra la banca dati ReNDiS e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 23 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del principio dell'unicità dell'invio del dato di cui all'art. 19 del medesimo decreto legislativo***».

ANAC si rende disponibile ad una pronta e proficua collaborazione che potrà essere attivata per il coordinamento delle informazioni da inserire nelle rispettive banche dati anche al fine di evitare eventuali ripetizioni.